

## TI\_GERICHTE 10.2002.129 vom 20. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.129](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.129)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.129 du 20 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.129 del 20 febbraio 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.129/AMM

DAP 1131/2002

Bellinzona

20 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere \_\_\_\_\_ per giudicare

\_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nata il  
\_\_\_\_\_ 1970 \_\_\_\_\_, attinente di \_\_\_\_\_, studente, nubile,  
domiciliata a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

(difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

accusata di \_\_\_\_\_ ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a n. 1  
LStup

per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di  
marijuana;

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località nel corso dell'anno  
antecedente il 10 febbraio 2002;

perseguita \_\_\_\_\_ con decreto d'\_\_\_\_\_ accusa DAP \_\_\_\_\_ emanato dal Procuratore  
pubblico \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.■.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 100.■.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 31 agosto 1998, ma l'ammonisce formalmente.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista \_\_\_\_\_ l'\_\_\_\_\_ opposizione al decreto d'\_\_\_\_\_ accusa interposta tempestivamente il  
5 giugno 2002;

indetto il dibattimento 20 febbraio 2003, al quale hanno presenziato l'accusata e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale ha chiesto l'abbandono del procedimento penale o, in subordine, di mandare l'accusata esente da pena, come pure di commisurare gli oneri processuali alla situazione finanziaria dell'imputata;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputata è colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a n. 1 LStup,

per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se deve essere abbandonato il procedimento penale;

2.2 se no, quale deve essere inflitta all'imputata.

3. Se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni decretata dal Ministero pubblico il 31 agosto 1998.

4. In caso di risposta negativa al quesito n. 3, se l'imputata dev'essere ammonita formalmente.

5. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 19a LStup, 273 segg. CPP;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara \_\_\_\_\_ colpevole di

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a n. 1 LStup

per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località nel corso dell'anno antecedente il 10 febbraio 2002;

manda \_\_\_\_\_

esente da pena (art. 19a n. 2 LStup), considerate la lieve gravità del caso e la condotta dell'imputata successiva all'emanazione del decreto d'accusa;

inoltrenon revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni decretata dal Ministero pubblico il 31 agosto 1998, ma ammonisce formalmente l'imputata.

carica all'imputata il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) per complessivi fr. 200.■.

Distinta spese a carico di \_\_\_\_\_,

fr. 100.■ tassa di giustizia

fr. 100.■ spese giudiziarie

fr. 200.■ totale

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, Viale \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.